

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simoncini, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Carotola, docente universitario; Wynane Moschi e Jacopo Malaguzzi, avvocati Cdi di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

**La legge approvata al Senato passa alla Camera
Sulle «pensioni d'annata»**

SILVANO TOPI (*)

E per il settore privato? Mentre è indubbio il significato positivo della legge 3 giugno 1975 n. 160 che stabilì due meccanismi di rivalutazione: uno di adeguamento delle pensioni al costo della vita attraverso la scala mobile e un altro di adeguamento annuale legato alla dinamica salariale dei lavoratori dipendenti, non si può negare che con il trascorrere degli anni il meccanismo andava migliorato per salvaguardare la so-

stanza del nostro sistema pensionistico. Esso si fonda sul principio di assicurare uno stretto rapporto tra pensione e retribuzione in modo tale che il passaggio dalla condizione di lavoratore a quello di pensionato non producesse gravi limitazioni delle condizioni economiche dei soggetti. Questo principio è stato più volte violato attraverso una serie di leggi particolari che si sono sovrapposte l'una all'al-

tra sino ad intaccare profondamente la sostanza. Fare un elenco di tutte le situazioni meritevoli di tutela non è cosa facile. Dalle incoerenze della legislazione pensionistica con questo principio è nato, nel tempo, il fenomeno delle «pensioni d'annata». Le discontinuità più evidenti hanno riguardato di volta in volta aspetti del rapporto pensionistico e normative in materia di perequazione automatica.

Per gli autoferrotranvieri

L'articolo 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270, concernente il prepensionamento degli autoferrotranvieri, è stato oggetto di disamina da parte della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 60 del 28 gennaio / 8 febbraio 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui non esclude dal prepensionamento quei lavoratori che pur dichiarati idonei entro il 20 giugno 1986 svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali era stata dichiarata la loro idoneità: questa interessante sentenza sarà oggetto di commento in uno dei prossimi numeri di questa rubrica.

Ancora in tema di visite di controllo

Tra le recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione merita un rilievo particolare la numero 6520 del 27 giugno 1990 in materia di visite di controllo (la motivazione della sentenza è integralmente pubblicata nel *Massimario di giurisprudenza del lavoro* del 1990, pagina 429 e seguenti).

Secondo questa decisione, la visita ambulatoriale di controllo, eseguita presso le strutture Usi il giorno successivo a quello della visita domiciliare, non effettuata per l'assenza del lavoratore ammalato nelle fasce orarie di reperibilità,

è idonea - se di risultato positivo - ad impedire la decadenza del lavoratore dal trattamento di malattia.

Se questo orientamento, sino ad oggi largamente minoritario tra i giudici di merito, dovesse consolidarsi, ci si avvierebbe finalmente verso il superamento di una concezione ingiustamente punitiva delle cosiddette «fasce di reperibilità» che, da semplice strumento per rendere più agevoli i controlli, sono di fatto divenute una sorta di coazione a domicilio dell'ammalato, del tutto irragionevole ed inconstituzionale. □ ENZO MARTINO

teriore penalizzazione è stata determinata dalla fissazione di una retribuzione massima da prendere a base del calcolo delle pensioni (il cd «tetto»), avvenute nel 1969, che è rimasta invariata, per un lungo periodo di tempo (fino al 1981) e progressivamente aggiornata fino al 1985. Questa norma ha dato origine a ingiusti appiattimenti delle pensioni a fronte di contribuzioni pagate sull'intera retribuzione. Danni aggiuntivi sono derivati dalla mancata rivalutazione della retribuzione pensionabile - che comportava il calcolo della pensione su vecchie retribuzioni - modificati solo con la legge n. 297 del 29.5.1982 con l'applicazione dell'indice Istat del costo vita. Ma non basta: i meccanismi di adeguamento automatico non sono stati neppure in grado di frenare l'erosione del potere di acquisto delle pensioni dovuta all'inflazione.

Una prima limitazione è derivata dall'aggiornamento delle pensioni alle retribuzioni medie degli operai dell'industria che ha ignorato i miglioramenti contrattuali conseguiti non solo dai lavoratori dell'industria con qualifiche più elevate ma anche da quelli in tutti gli altri settori come il commercio, il pubblico impiego...

Inoltre dal 1976 al 1983 gli aumenti per dinamica salariale sono stati applicati solo su una parte della pensione, cioè sulla pensione-base con esclusione della scala mobile, che ha comportato una penalizzazione differenziata a seconda dell'anno di decorrenza della pensione. Questa anomalia è stata corretta in parte dal 1985 per i soli pensionati privati. Tutto ciò ed altro attende di essere sanato con un provvedimento assai complesso che nel quadriennio 1991-94 comporterà una spesa ingente ma che non può essere più rinviata.

In una delle prossime rubriche, descriveremo la legge in discussione alla Camera nei suoi aspetti sostanziali. Parleremo cioè dei diritti e delle aspettative che la legge si appresta a tutelare.

(*) *Dirigente della Dir. centrale Studi e legislazione dell'Inps*

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Esempi di rivalutazione delle «pensioni d'annata»

Il Senato della Repubblica ha approvato con modifiche il Decreto legge per la rivalutazione delle vecchie pensioni pubbliche e private. Nei prossimi giorni il testo sarà discusso alla Camera dei deputati per la approvazione definitiva. A completamento delle indicazioni e considerazioni apprese in questa rubrica il 4-2-91 pubblichiamo alcuni esempi di come verranno rivalutate le pensioni dell'Inps, dello Stato e degli Enti locali.

I CASO
Pensione Inps nata nel 1964 superiore al minimo
Valore della pensione iniziale mensile nel '64 L. 31.000
Valore della pensione mensile al 31-12-89 L. 918.000
Calcolo di rivalutazione
L. 31.000 + 40% (1) = 43.400 x coeff. 17,8264 (2) = 773.865.

L'attuale pensione è superiore a quella rivalutata. Riceverà un aumento pari al 10% (3) del valore della pensione al 1-1-92 che (con gli aumenti di scala mobile) diventerà di L. 1.033.153 mensili. L'aumento a regime nel 1994 sarà di L. 103.330. Avrà accenti di L. 20.000 nel gennaio 1992, di L. 40.000 nel gennaio 1993 e L. 103.315 nel gennaio 1994.

(1) Ricordiamo che le percentuali di aumento della pensione di origine sono il 40% per le pensioni nate fino al 30-4-68; del 32% per le pensioni nate dal 1-5-68 al 31-12-68; del 25% per le pensioni nate dal 1-1-69 al 31-12-75; del 20% per le pensioni nate dal 1-7-76 al 30-6-82.
(2) Il coefficiente di rivalutazione è contenuto nella tab. A della legge e varia in base all'anno di nascita della pensione.
(3) L'aumento del 10% è previsto dall'art. 1 comma 9 bis lett. B in luogo delle 2.500 lire al mese per anno di contribuzione per le pensioni nate prima del 1968 liquidate in forma contributiva.

II CASO
Pensione Inps nata nel 1964 superiore al minimo
Valore iniziale mensile nel '64 L. 65.000
Valore della pensione mensile al 31-12-89 L. 1.121.000
Calcolo di rivalutazione
L. 65.000 + 40% = 91.000 x coeff. 17,8264 = L. 1.622.024
Pensione in essere al 31-12-89 valore L. 1.121.000
Aumento teorico L. 501.024

Aumenti
Sulle prime L. 100.000 (100%) = L. 100.000
da 100.000 a 200.000 (60%) = L. 60.000
da 200.000 a 300.000 (30%) = L. 30.000
da 300.000 a 501.000 (15%) = L. 30.150
Aumento reale L. 220.150

Coef. scaglionati

1-1-80	20%	44.030	20	44.030
1-1-81	17%	37.428	37	61.455
1-1-82	15%	6.804	40	88.060
1-1-83	25%	55.037	65	143.087
1-1-84	35%	77.052	100	220.150

III CASO
Pensione Inps nata nel 1976 superiore al minimo con 32 anni di contribuzione
Valore mensile della pensione iniziale al 1978 L. 182.000
Valore mensile al 31-12-89 L. 910.740
Calcolo di rivalutazione
L. 182.000 + 20% = 218.400 x 4,2586 = L. 930.298
Aumento L. 19.558

Riceverà un aumento di L. 3.911 a Gennaio 1990 20% di 19.558
L. 7.235 a Gennaio 1991 37% di 19.558
L. 20.000 a Gennaio 1992
L. 40.000 a Gennaio 1993
L. 80.000 a Gennaio 1994

Questa pensione che con l'aumento del 20% del valore di origine e l'utilizzo del coefficiente riceve soltanto un aumento di L. 19.558 avrà diritto dal 1992 al cosiddetto piede pari a L. 2.500 mensili per ogni anno di contribuzione.

Criteri di rivalutazione delle pensioni degli ex dipendenti dello Stato
Esempi costruiti su ferroviari ex parametro 235 con 35 anni di anzianità cessati rispettivamente:
Caso A: 1-1-73; Caso B: 31-12-75; Caso C: 1-7-77; Caso D: 31-12-79; Caso E: 31-7-80 (valori delle pensioni espresse senza indennità integrativa speciale)

Valore pensione al 31-12-89	Valore pensione dopo att. anzianità pregresse	Valore delle pensioni a regime dopo l'applicazione delle percentuali della tabella B
Caso A 2-1-73	7.099.745	9.318.625 + 18%
Caso B 31-12-75	6.670.891	9.318.625 + 18%
Caso C 1-7-77	6.253.629	9.318.625 + 18%
Caso D 31-12-79	9.318.175	9.318.175 + 18%
Caso E 31-12-80	9.318.175	9.318.175 + 12%
Caso F 5-7-85	10.628.441	10.628.441 + 6%

Le pensioni esistenti nel gennaio 1990 con decorrenza precedente le anzianità pregresse erano 612.474. A queste ed ad altre 246.900 spetterà un ulteriore aumento del 18% alle altre 243.435 pensioni nate dopo le anzianità pregresse spetteranno aumenti varianti dal 12 al 6%.

Esempio CPDEL (pensione con decorrenza 1-2-1964)


Pensione annua al 31-12-1989 L. 6.328.900
Fino a 5 milioni 55% = L. 2.750.000
da 5.000.001 a 6.328.900 L. 531.500
1.328.900 x 40% = L. 531.500
Aumento annuo L. 3.281.500
Verrà attribuito come segue:
- il 33% (L. 82.300 mensili) dal 1-7-90
- il 66% (L. 164.500 mensili) dal 1-1-91
- il 100% (L. 252.427 mensili) dal 1-1-92

Esempio CPDEL (pensione con decorrenza 1-6-72)

Pensione annua al 31-12-1989 L. 11.270.000
Fino a 5 milioni + 40% L. 2.000.000
da 5 a 10 milioni + 30% L. 1.500.000
da 10 milioni a 11.270.000 + 25% L. 317.500
L. 3.817.500
L'aumento annuo di L. 3.817.500 verrà attribuito come segue:
- il 33% (L. 96.905 mensili) dal 1-7-90
- il 66% (L. 193.810 mensili) dal 1-1-91
- il 100% (L. 283.653 mensili) dal 1-1-92

Oggi, dal vostro forno.

Finalmente il pane fresco anche la Domenica!



Preparato per pane Pronto Forno.

La confezione può stare dovunque poichè si conserva fuori dal frigorifero. Quando occorre basta accendere il forno e portarlo a 210 gradi. Infornare il preparato per pane per 8-10 minuti a seconda della cottura desiderata. Sfornerete un pane fragrante e profumato come mai prima d'ora a casa vostra.

PRONTO FORNO *solo da* **parmalat**